

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI
Bari**

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE
MERITEVOLI**

Art. 1 - *Oggetto*

1. Il presente Regolamento interno disciplina i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bari (in seguito CODCEC) di contributo economico in favore di iniziative meritevoli, come individuate all'articolo 2.
2. Per contributo deve intendersi ogni sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario, sotto qualsiasi forma, a persone ed enti pubblici e privati.
3. La decisione del CODCEC è assunta sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 2 - *Individuazione delle iniziative meritevoli*

1. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal CODCEC, su richiesta preventiva dell'interessato, l'erogazione di un contributo economico a titolo esemplificativo sono:
 - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal Regolamento del CNDCEC sulla formazione continua;
 - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione professionale, la conoscenza del ruolo etico e sociale del dottore commercialista e dell'esperto contabile, a diffusione della cultura e dei valori della professione, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
 - c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per la professione.
2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:

- a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
- b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del CODCEC;
- d) organizzate da soggetti in conflitto di interessi con l'ODCEC di Bari e la sua Fondazione.

Art. 3 - Presentazione della richiesta

1. La richiesta è presentata al CODCEC almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.
2. Nella richiesta è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
 - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
 - b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
 - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
 - d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. commercialisti ed esperti contabili, praticanti, cittadinanza, ecc.);
 - e) nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento CNDCEC, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
 - f) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero presunto dei partecipanti;
 - g) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa;
 - h) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto;
 - i) espressa autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali anche al fine della pubblicazione sul sito internet dell'ODCEC di Bari;
 - l) ogni altra informazione e/o documento ritenuto utile alla concessione, ivi compreso il curriculum del soggetto richiedente.
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.
4. Il CODCEC può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 4 - *Concessione ed erogazione del contributo economico*

1. I contributi economici possono essere concessi dal CODCEC nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.
2. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.
3. Ai fini della concessione del contributo economico il CODCEC tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:
 - a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
 - b) interesse della categoria all'iniziativa;
 - c) numero dei partecipanti previsti;
 - d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa.
4. La concessione del contributo economico comporta l'onere per il richiedente di indicare, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "*con il contributo economico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili di Bari*" accompagnata dal logo dell'ODCEC.
5. L'erogazione del contributo economico avviene, nel rispetto della tracciabilità dell'operazione, secondo la tempistica da concordare, di volta in volta, con il richiedente e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione.
6. Il CODCEC può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale, che deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.
7. Il contributo economico è revocato:
 - a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
 - b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal CODCEC;
 - c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
 - d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 5 - *Responsabilità*

1. La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

2. La concessione del contributo resta vincolata del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ordine, entra in vigore il 01/01/2019, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine dell'11/12/2018, e si applica fino a modifica o revoca a tutte le concessioni di contributi successive a tale momento.